



REGOLAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/07/2022)

ARTICOLO 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Origgio afferma, promuove il pluralismo associativo, riconoscendone il valore sociale come espressione di partecipazione e solidarietà, valorizzando le attività che perseguono lo sviluppo della persona e della comunità territoriale, la promozione del territorio e la sua tutela, la salvaguardia del patrimonio civico e sociale e delle tradizioni locali.
2. L'Amministrazione Comunale favorisce il pluralismo associativo nel rispetto dei principi delle previsioni normative e statutarie vigenti, garantendone, altresì, i diritti e le prerogative tipiche di una cittadinanza attiva e partecipe.

TITOLO I

RAPPORTI DEL COMUNE DI ORIGGIO CON LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO COMUNALE E CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 2 – REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Registro rappresenta uno degli strumenti con cui l'Amministrazione comunale valorizza le forme associative operanti nel proprio territorio.
2. Per le associazioni l'iscrizione al registro comunale costituisce condizione indispensabile per l'ammissibilità ai contributi e ai benefici economici di cui alla Parte I, Titolo II del presente regolamento e per l'adesione alla Consulta Comunale delle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale di cui alla Parte I, Titolo IV.
3. Le associazioni iscritte al registro fanno automaticamente parte della Consulta delle Associazioni origgese, di cui all'articolo 8.
4. Possono richiedere l'iscrizione al registro, secondo le modalità indicate nei seguenti articoli, le associazioni senza fini di lucro, comprese le onlus, nelle forme e modalità consentite dalla disciplina vigente.
5. Il Registro delle associazioni è reso pubblico sul sito internet comunale.

ARTICOLO 3 - STRUTTURA DEL REGISTRO COMUNALE

1. Il Registro comunale delle associazioni è articolato nei seguenti settori:
 - a. Associazioni combattentistiche ed d'arma.
 - b. Tutela e valorizzazione ambientale;
 - c. Culturale;
 - d. Sociale e Socio-Sanitario e Sanitario;
 - e. Sportivo-ricreativo;
2. Ciascuna associazione è iscritta in un unico settore del Registro sulla base dell'attività prevalentemente svolta.
3. Sono iscritti di diritto, anche in deroga alle disposizioni del presente Titolo, la Pro Loco Origgio e la Parrocchia "S. Maria Immacolata" di Origgio poiché, a causa delle molteplici attività offerte alla cittadinanza sono da ricomprendere in tutti i settori in cui è articolato il Registro di cui al punto 1. Del presente articolo.

ARTICOLO 4 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro comunale le associazioni che rispettano i seguenti requisiti:
 - non abbiano finalità di lucro;
 - perseguano finalità sociali o di pubblico interesse e l'attività svolta non sia contraria ai principi costituzionali, statutari né a quelli contenuti nella normativa vigente;
 - abbiano un ordinamento/organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - abbiano l'atto costitutivo e lo statuto nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra ricordati;
 - abbiano la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Origgio e/o che svolgano attività a favore della comunità origgese;
 - abbiano resa pubblica la loro costituzione da almeno 6 mesi;
 - abbiano almeno 10 soci. Per le associazioni di cui alla categoria "a" è sufficiente che i soci siano almeno 3.
2. Fermi restando i principi richiamati agli artt. 1 e 2, possono essere iscritte al registro comunale le associazioni a carattere sovracomunale che perseguano finalità a favore della popolazione e del territorio origgese.
3. Non possono essere iscritte al registro comunale le associazioni che si richiama a partiti e gruppi politici o sindacali e ad associazioni professionali.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La richiesta di iscrizione al registro comunale delle associazioni prevede la compilazione di apposite moduli contenente:
 - a. i dati dell'associazione attestanti la natura giuridica dell'associazione;
 - b. il settore prevalente tra quelli previsti all'art.3;
 - c. le attività svolte prevalentemente;
 - d. il possesso dei requisiti di cui all'art 4
 - e. una breve relazione nella quale vengano illustrate le attività svolte dall'associazione;
 - f. il numero dei soci al momento della richiesta di iscrizione;
 - g. l'eventuale iscrizione ad altri albi o registri e il caricamento dei documenti fondanti (statuto ed atto costitutivo);

2. Il Responsabile del Procedimento individuato dal Comune, sulla base dei criteri sopra identificati, provvede all'iscrizione delle associazioni al registro, dandone informazione alla Giunta comunale.
3. Ogni associazione resta iscritta al registro salvo cancellazione o decadenza, come successivamente specificato.

ARTICOLO 6 - AGGIORNAMENTO DEI DATI

1. Ogni variazione in merito ai dati ed ai documenti inseriti nel registro deve essere comunicata al Comune entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione di tale modifica da parte delle associazioni.
2. Il mancato adempimento di quanto indicato al comma 1 del presente articolo comporta la cancellazione dal registro dell'associazione inadempiente.

ARTICOLO 7 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione dal Registro avviene d'ufficio quando sussista una delle seguenti cause:
 - vengano a mancare gli elementi essenziali e necessari per l'iscrizione di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - l'associazione non comunichi le variazioni di cui all'art. 6;
 - l'associazione non sia in regola con la partecipazione alla Consulta di cui all'articolo 8.
2. Il provvedimento di cancellazione è comunicato entro 30 giorni dall'adozione al/alla legale rappresentante dell'associazione.
3. L'associazione cancellata dal registro può presentare domanda di nuova iscrizione.

ARTICOLO 8 – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI ORIGGIO

1. Ogni associazione iscritta al Registro è componente di diritto alla Consulta delle Associazioni di Origgio.
2. Nello specifico le finalità della Consulta sono:
 - Diffondere e mantenere vive le tradizioni storiche della cultura origgese;
 - Promuovere e coordinare le attività organizzate dalle Associazioni e dall'Amministrazione comunale;
 - Coordinare i rapporti, anche di carattere economico, fra le Associazioni e il Comune di Origgio.
3. La Consulta delle Associazioni si riunisce almeno 2 volte all'anno, indicativamente nei mesi di gennaio e di settembre per le finalità di cui al comma precedente.
4. Ogni associazione iscritta al Registro ha l'obbligo di partecipazione all'attività della Consulta, quale strumento di sintesi e di coordinamento.
5. La Consulta è coordinata dal Sindaco o Assessore delegato e viene convocata con almeno 15 giorni d'anticipo rispetto alla seduta.
6. A ogni riunione della Consulta si procederà alla sottoscrizione di un foglio presenza dei delegati presenti delle varie associazioni e si procederà alla stesura di un verbale della seduta.
7. In caso di assenze, non formalmente giustificate, per 3 sedute consecutive della Consulta, si procederà alla cancellazione d'ufficio dell'associazione dal registro delle associazioni.

ARTICOLO 9 – PORTALE COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI ORIGGIO

1. Ogni associazione iscritta al Registro ha diritto a uno spazio a propria disposizione, sotto sua responsabilità, sul portale internet comunale nel quale comunque saranno resi pubblici i seguenti dati:
 - a. l'anagrafica dell'associazione, con le informazioni di contatto;
 - b. il nominativo del/della rappresentante legale;
 - c. breve descrizione delle attività svolte;
 - d. il collegamento all'eventuale sito web dell'associazione stessa.
2. Eventuali pubblicazioni dovranno essere inviate al Responsabile individuato dal Comune che, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di non procedere alla pubblicazione di contenuti non ritenuti idonei con la funzione istituzionale del portale.
3. Le associazioni iscritte avranno la possibilità di chiedere la pubblicizzazione di propri eventi organizzati in Origgio (o in località contermini), senza fine di lucro, sul portale comunale previa comunicazione da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'evento, secondo le modalità che saranno fornite dal Responsabile individuato dal Comune;

TITOLO II

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI E AD ALTRI ENTI SENZA FINALITÀ DI LUCRO

ARTICOLO 10 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

1. Contributi ordinari:
 - per iniziative, eventi, manifestazioni e simili;
 - per il funzionamento delle associazioni che espletano attività di rilevante interesse pubblico comunale, cioè spese di gestione ordinaria sostenute per l'organizzazione e/o per la sede oppure per il ristoro del canone di locazione della sede stessa ove non di proprietà comunale.
2. Contributi straordinari:
 - per iniziative, eventi, manifestazioni e simili che non siano programmabili entro la data di richiesta dei contributi ordinari e che abbiano il carattere di eccezionalità ovvero l'evento sia unico nell'arco del mandato amministrativo di riferimento;
 - per lo straordinario stato di difficoltà gestionale delle associazioni che espletano attività di rilevante interesse pubblico comunale, che devono risultare in situazione finanziaria di disequilibrio.
3. Contributi di compartecipazione, concessi ai soggetti promotori di iniziative che siano state favorevolmente e formalmente accolte dai competenti organi Comunali in relazione alla loro peculiare rilevanza. Possono essere concessi contributi di compartecipazione anche attraverso interventi diretti da parte dell'Amministrazione Comunale quali, a titolo esemplificativo, il finanziamento di spese per forniture, le prestazioni di servizi, i noleggi, la messa a disposizione di risorse comunque destinate all'organizzazione di manifestazioni, eventi, attività, programmati e proposti dalle associazioni.
4. Convenzioni per la gestione coordinata di attività proprie dell'Amministrazione comunale. Dette convenzioni stipulabili solo con associazioni iscritte al Registro, possono prevedere una contribuzione per specifiche attività, con modalità di rendicontazione prevista dagli stessi atti convenzionali.
5. Contributi per eventi straordinari e calamitosi, concessi su impulso della Giunta comunale in caso di situazioni emergenziali e di solidarietà internazionale. In questo caso i beneficiari possono non essere associazioni iscritte al registro comunale ma devono comunque essere ONG o ONLUS e comunque con finalità riconosciute dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 11 – RUOLI E COMPETENZE

1. La Giunta Comunale:
 - individua, in occasione dell'emanazione del bando annuale, le finalità ed obiettivi che intende perseguire insieme alle associazioni comunali, prevedendoli destinarvi in via prioritaria le risorse destinate ai contributi ordinari;
 - approva il piano delle assegnazioni dei contributi ordinari alle singole associazioni su proposta del Responsabile di cui al comma 2;
 - valuta le proposte di contributi straordinari alle singole associazioni, predisposte del Responsabile di cui al comma 2.
2. Il Responsabile dell'Area individuato dal Comune:
 - elabora una proposta di bando annuale per i contributi ordinari sulla base delle finalità individuate dalla Giunta;
 - a seguito della decisione della Giunta in merito al piano di assegnazione provvede all'istruttoria delle rispettive assegnazioni, effettua le necessarie comunicazioni a tutti i soggetti richiedenti, assegnatari e non assegnatari, e predispone gli atti di liquidazione;
 - al verificarsi di eventuali economie di gestione, redige un'integrazione al piano di assegnazione che seguirà lo stesso iter del piano medesimo, se non già definito in precedenza.

ARTICOLO 12 – INCOMPATIBILITÀ E LIMITI

1. Nessun contributo può essere superiore alla differenza tra le uscite e le entrate di cui al bilancio dell'iniziativa o al bilancio consuntivo di competenza, a seconda della tipologia del contributo stesso;
2. I contributi ordinari per iniziativa sono incompatibili, se richiesti per la medesima iniziativa, sia con quelli straordinari per iniziativa, sia con quelli di compartecipazione.
3. Costituisce presupposto alla liquidazione del singolo contributo l'insussistenza di qualsiasi pendenza di tipo economico nei confronti dell'Amministrazione Comunale da parte dell'Associazione beneficiaria.

ARTICOLO 13 – TEMPISTICA DELLE RICHIESTE

1. Le richieste per l'ottenimento dei contributi ordinari, da presentarsi in occasione del bando annuale, devono essere inoltrate dal 1° al 31 ottobre di ogni anno, per iniziative e/o funzionamento riferiti all'anno successivo.
2. Le richieste per l'ottenimento di un contributo straordinario relativamente a eventi, possono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale si richiede il contributo;
3. Le richieste di contributo di compartecipazione vanno inoltrate all'Ente almeno 30 giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E SOGGETTI AMMISSIBILI

1. Possono avanzare le richieste di cui agli articoli precedenti solo gli iscritti al Registro delle Associazioni del Comune di Origgio.
2. La richiesta per ogni tipo di contributo, oltre ad essere sempre e solo sottoscritta dal/dalla Legale Rappresentante, deve contenere gli elementi identificativi della tipologia del contributo e della posizione fiscale del soggetto richiedente e

comprendere la sottoscrizione della dichiarazione di non far parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, associazione politica, o organizzazione sindacale ai sensi della normativa sul finanziamento pubblico ai partiti politici.

3. Per ogni tipologia di contributo è previsto che il soggetto richiedente allegghi l'ultimo rendiconto economico approvato secondo le proprie norme statutarie, una relazione delle attività svolte nell'anno precedente e gli specifici documenti, così come indicati nel relativo modulo. In particolare è previsto che:

- Per i contributi ordinari, sia allegato il bilancio di previsione dell'anno;
- Per i contributi per manifestazioni, siano allegati una relazione dell'iniziativa, il bilancio delle entrate e delle uscite previsto per l'organizzazione dell'iniziativa;
- Per i contributi straordinari, inoltre una dichiarazione attestante il carattere di straordinarietà dell'evento o situazione che ha motivato la richiesta;
- Per i contributi di compartecipazione, una relazione che illustri l'iniziativa, le sue modalità organizzative, con le indicazioni delle esigenze tecnico-logistiche, dei materiali e dei Servizi che si richiedono al Comune;

ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ai fini della liquidazione il soggetto beneficiario è tenuto a presentare:
 - per i contributi per iniziativa, sia ordinari che straordinari, e per i contributi di compartecipazione, non appena possibile e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di svolgimento dell'iniziativa, pena la revoca dell'assegnazione del contributo e la conseguente mancata liquidazione:
 - una relazione sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - il rendiconto economico-finanziario dell'iniziativa, firmato dal/dalla legale rappresentante;
 - copia della documentazione amministrativa a dimostrazione della spesa sostenuta;
 - dichiarazione circa l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 art. 28, comma 2.
 - per i contributi ordinari di funzionamento e per quelli straordinari per stato di difficoltà, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo:
 - il bilancio consuntivo di competenza afferente all'anno di riferimento del contributo;
 - relazione dell'attività svolta dall'associazione nell'anno di riferimento del contributo;
 - dichiarazione circa l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto prevista dal D.P.R. n. 600/73 art. 28, comma 2.
2. La liquidazione dei contributi per iniziativa, sia ordinari che straordinari, e dei contributi di compartecipazione è subordinata alla non sussistenza di un avanzo nel bilancio dell'iniziativa
3. La liquidazione dei contributi annuali avviene per l'80% entro il mese di aprile dell'anno mentre il saldo, verificata la documentazione di cui al comma 1, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
4. La liquidazione dei contributi per eventi avviene dopo la presentazione del rendiconto. È facoltà concedere un anticipo non superiore al 70% della somma assegnata.
5. Nel caso di documentazione non conforme alla regolamentazione, il Responsabile del procedimento, previa diffida all'associazione, può determinare la non erogazione del saldo e l'eventuale recupero dell'acconto.

TITOLO III

PATROCINIO

ARTICOLO 16 –MODALITÀ E CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio consiste nell'apprezzamento e nel pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale del valore di iniziative e manifestazioni di rilievo promosse da soggetti quali Enti pubblici, Associazioni, altri enti senza fini di lucro, organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa, soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. Il patrocinio è gratuito e non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di spesa o di prestazione di servizi, ma non è incompatibile con l'eventuale riconoscimento di un contributo di compartecipazione di cui presente regolamento.
3. Il patrocinio non è concesso ad iniziative e manifestazioni che abbiano fini di lucro.
4. Le richieste di patrocinio, adeguatamente motivate e documentate, devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima dell'iniziativa ed indirizzate al Sindaco.
5. Il patrocinio viene concesso con delibera di Giunta.
6. La concessione del patrocinio consente al soggetto l'utilizzo del logo comunale e deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto che l'ha ottenuta attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER LE ASSOCIAZIONI

ARTICOLO 17 – FINALITÀ E REQUISITI

1. Le Associazioni iscritte al registro comunale svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica imprescindibile per la formazione e lo sviluppo etico, morale e sociale della collettività.
2. L'Amministrazione Comunale di Origgio, in virtù del principio di sussidiarietà, consapevole del ruolo strategico svolto dalle Associazioni nel campo del welfare e dell'aggregazione sociale a tutti i livelli, si adopera per garantire un ambiente favorevole allo sviluppo di una coscienza etica e civile dell'essere cittadino attivo all'interno della comunità.
3. Il Comune può riconoscere tale ruolo anche attraverso la concessione di spazi di proprietà comunale, alle Associazioni iscritte al Registro comunale come previsto dal presente Regolamento che non abbiano in proprietà o in uso gratuito altri locali idonei ovvero esibiscano un provvedimento di sfratto, che abbiano già sede nel territorio comunale e che accettino tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dello spazio assegnato.

ARTICOLO 18 – LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE

1. Una Commissione Tecnica, costituita dai Responsabili dell'Area II Finanziaria, dell'Area III Tecnica e dell'Area IV Educativa Culturale e Sportiva del Comune di Origgio, predispone un registro dei locali destinati a sede di Associazioni. Tale registro viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione o che si rendano disponibili.

2. I locali dell'Amministrazione comunale vengono concessi alle singole Associazioni con contratto d'uso a canone simbolico e con attribuzione delle spese ordinarie di gestione (acqua, luce, gas, assicurazioni, ...) e di manutenzione ordinaria alle stesse Associazioni.
3. Le spese di manutenzione straordinaria restano in carico al Comune.
4. Il Comune può individuare precise finalità che, qualora svolte da associazioni comunali, possano essere causa di assegnazione di sede comunale, anche senza applicazione del canone simbolico e attribuzione delle spese ordinarie di gestione.
5. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'Associazione interessata con congruo anticipo.
6. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

ARTICOLO 19 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha, di norma, la durata di anni 5 (cinque) dalla data di assegnazione, con possibilità di rinnovo.

ARTICOLO 20 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Gli spazi vengono concessi in uso alle Associazioni iscritte al Registro comunale attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:
 - a. favorire le Associazioni presenti da tempo nel tessuto sociale di Origgio, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di partecipanti;
 - b. favorire le Associazioni capaci di collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti nel campo dell'associazionismo locale;
 - c. favorire le Associazioni che, già assegnatarie di locali comunali, hanno oggettivamente dimostrato di aver cura accrescendo il valore del patrimonio comunale.
2. Il Comune pubblica una manifestazione di interesse per la concessione d'uso di spazi di proprietà pubblica, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza a seguito di nuove disponibilità.
3. L'avviso verrà pubblicizzato attraverso l'Albo pretorio on-line del Comune.
4. La manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale alla concessione degli spazi.
5. In caso di più richiedenti per il medesimo spazio l'Amministrazione, per l'assegnazione, si dovrà effettuare una procedura comparativa, in base a criteri che saranno individuati dalla Giunta su proposta del competente Responsabile d'Area.
6. L'Amministrazione Comunale potrà anche concedere un unico locale a più Associazioni.
7. Non possono essere concessi locali comunali, a norma del presente Regolamento, ad associazioni che svolgano in via prevalente attività di entità economica.
8. Nel caso in cui vi fossero più richieste rispetto agli spazi disponibili o richieste per i medesimi spazi ed orari, l'Amministrazione Comunale potrà proporre formule di accordo che possano soddisfare le esigenze di tutti i richiedenti, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili.
9. Le stesse associazioni assegnatarie possono ospitare nei locali assegnati altre associazioni iscritte al Registro comunale, previa comunicazione al Comune. Qualora non ci si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 17 comma 4, l'ulteriore associazione è chiamata a versare il contributo simbolico forfettario al Comune.

ARTICOLO 21 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

1. Le Associazioni tutte si assumono ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'uso degli spazi assegnati.
2. Le Associazioni all'atto della firma della concessione d'uso, devono sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutti i rischi di cui al precedente comma, con impegno a risarcire tutti i danni eventualmente provocati ed esonerando il Comune di Origgio da ogni tipo di responsabilità.

ARTICOLO 22 – CANONE E RIMBORSO SPESE

1. L'assegnazione del locale è disciplinata da apposito contratto di concessione d'uso della durata di 5 (cinque) anni.
2. In ragione della finalità della destinazione degli immobili e della motivazione per i quali sono stati edificati con risorse a carico del bilancio comunale, ciascun assegnatario si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone simbolico d'uso su base annuale:
 - a. Di € 100,00 per sedi fino a 100 mq coperti;
 - b. Di € 150,00 per sedi fino a 200 mq coperti;
 - c. Di € 200,00 per sedi fino a 300 mq coperti.
3. Alla scadenza del quinquennio la Giunta Comunale potrà disporre un aggiornamento degli importi di cui sopra.
4. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, previo invio da parte del Comune del relativo avviso di pagamento.
5. Il mancato pagamento entro il 30 settembre di quanto dovuto per la precedente annualità, comporterà l'automatica decadenza della concessione d'uso per il successivo anno e l'avvio di atti legali, verso i rappresentanti ufficiali delle Associazioni, tesi al recupero del dovuto.
6. Sono inoltre a carico del concessionario:
 - o il mantenimento di costante pulizia ed ordine dei locali;
 - o le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
 - o la manutenzione ordinaria;
 - o lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto del Regolamento vigente.

ARTICOLO 23 – VIGILANZA E NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

1. Durante l'uso dei locali deve essere presente personale facente parte dell'Associazione che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare, via e-mail e/o telefono al Comune, entro la giornata successiva, eventuali anomalie riscontrate.
2. L'uso degli spazi, destinato ad essere sede dell'Associazione e luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
3. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:
 - a. che nei locali in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;

- b. che l'eventuale attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga esclusivamente per i soci o in un numero limitato di giornate, in occasione di eventi particolari, sempre nel rispetto della normativa di settore;
 - c. la conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
 - d. che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;
 - e. di non arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate;
 - f. di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - g. di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
 - h. di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
 - i. di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta, per la quale dovrà esser data preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;
 - j. di non eseguire opere se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - k. di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali in concessione;
4. L'Amministrazione Comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le Associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.
5. Le Associazioni assegnatarie di spazi, in relazione al presente regolamento, potranno richiedere l'utilizzo di altre sale civiche solo in caso di iniziative pubbliche e/o rivolte ad un numero di utenti superiore alla capienza prevista per lo spazio assegnato.

ARTICOLO 24 – REVOCA

1. Nel caso in cui il Responsabile d'area del Comune, o altro dipendente da lui incaricato ovvero personale in organico alla Polizia Locale, verifichino che le Associazioni non adempiano a quanto stabilito dal presente regolamento o riscontrino disomogeneità tra le assegnazioni e l'utilizzo effettivo di qualsiasi genere, il Responsabile d'Area del Comune contesta per iscritto le inadempienze al referente dell'Associazione.
2. L'Associazione ha facoltà di controdedurre, per iscritto, entro 10 giorni dalla comunicazione.
3. Spetterà al Responsabile d'Area competente verificare le controdeduzioni e decidere se accettarle o applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in base alla gravità dell'inadempienza.
4. La revoca della concessione scatterà automaticamente nei seguenti casi:
 - a. ad un secondo riscontro di inadempienze, nel caso di una prima accettazione delle controdeduzioni;
 - b. per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento (mancato pagamento nei termini previsti, sub-concessione a terzi, senza comunicazione al Comune);
 - c. per reiterate inadempienze;
 - d. nel caso in cui l'Associazione si sciogla o perda l'iscrizione al Registro delle Associazioni comunali.

ARTICOLO 25 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.